

2

REGOLAMENTO COMUNALE

\*\*\*\*\*

"DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA"

\*\*\*\*\*

---

## TITOLO I

### Oggetto del Regolamento

#### ART. 1 - Attività soggette al presente regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano in ragione della legge 23-12-70 n° 1142, della legge regionale 9-1-89 n° 4, della legge 4-1-90 n° 1 per le attività di:

- A) PARRUCCHIERE PER UOMO
- B) PARRUCCHIERE PER DONNA
- C) ESTETISTA.

Con la terminologia "Parrucchiere per uomo" si intendono le attività per solo uomo conseguenti al certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla C.P.A..

Con la terminologia "Parrucchiere per donna" si intendono le attività per solo donna conseguenti al certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla C.P.A..

Con la terminologia estetista si intendono tutte le prestazioni ed trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico attuando o eliminando gli inestetismi presenti.

L'esercizio di tale attività può essere svolto con l'attuazione delle tecniche manuali nonché con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico previste dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 2 suddivisione in zone del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio Comunale è suddiviso in *due* zone:

- ZONA 1 O CENTRALE;
- ZONA 2 LOC. "FIORINO"

di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento.

---

## TITOLO II

### Competenze degli Organi Comunali

#### ART. 3 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5, nonché delle Associazioni di categoria, approva le norme

regolamentari per la disciplina delle attività di "Parrucchiere ed estetista".

ART. 4 Sindaco

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, provvede all'osservanza del presente regolamento e all'emanazione degli atti o provvedimenti che non siano espressamente attribuiti alle competenze di altri organi, assumendo, nei casi previsti, il parere della Commissione di cui all'art. 5.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale e delle Organizzazioni di categoria, dispone, con apposita ordinanza, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi oggetto del presente regolamento.

ART. 5 Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Consultiva Comunale per la disciplina delle attività di "parrucchiere ed estetista", esprime pareri nei seguenti casi:

- 1) Per l'adozione, la revisione, la modifica di norme regolamentari;
- 2) nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento;
- 3) ogni qualvolta che il Sindaco, o suo delegato, lo ritenga opportuno.

ART. 6 Composizione della Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva Comunale, di cui all'art. precedente, è così composta:

- A) dal Sindaco, o da suo delegato, che la presiede;
- B) da DUE rappresentanti della categoria degli artigiani, designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative;
- C) da DUE rappresentanti designati dai Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- D) dal medico responsabile dell'igiene pubblica del territorio;
- E) dal Comandante dei Vigili Urbani;
- F) da UN rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Nel caso in cui la Commissione Consultiva Comunale debba esprimere il parere relativo al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera D) Estetista di cui all'art. 1 del presente regolamento deve essere così integrata:

G) da n. 1 imprenditori della categoria designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni del segretario della Commissione sono svolte da un impiegato dell'Ufficio Comunale competente.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e rimane in carica per cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

### TITOLO III

#### A U T O R I Z Z A Z I O N E     D ' E S E R C I Z I O

##### ART. 7 Autorizzazione per attività di Parrucchiere per uomo, donna e estetista.

L'esercizio delle attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento sono soggette al rilascio di apposite autorizzazioni valide per l'intestatario della stessa, e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale.

E' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di manicure e pedicure se le stesse vengono svolte in esercizi per parrucchiere per donna e per uomo a condizione che le suddette attività non siano prevalenti.

Le attività di parrucchiere ed estetista, non possono essere svolte in forma ambulante non possono altresì essere autorizzati a svolgere dallo stesso titolare più di una attività di cui all'art. 2 del presente regolamento.

---

##### ART. 8 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 1 del presente Regolamento è subordinato alla condizione che il rapporto ottimale, tra il numero degli esercizi e la popolazione residente sia il seguente:

1) per le attività di tipo A- "Parrucchiere per uomo" possono essere rilasciate autorizzazioni fino ad ottenere un rapporto:

- di 1:800 abitanti nella zona Centrale
- di 1:800 abitanti nella zona Fiorino

2) per le attività di tipo B- "Parrucchiere del donna" possono essere rilasciate autorizzazioni fino ad ottenere un rapporto:

- di 1:400 abitanti nella zona Centrale
- di 1:400 abitanti nella zona Fiorino

3) per le attività di tipo C- "Estetista" possono essere rilasciate autorizzazioni fino ad ottenere, nell' intero territorio comunale, un rapporto di 1:1300 abitanti.

La frazione inferiore del numero di abitanti non darà luogo a possibilità di ulteriore autorizzazione, finchè per incremento della popolazione non venga raggiunto l' intero successivo.

Il dato demografico di riferimento per valutare la possibilità di ogni singola autorizzazione sarà quello risultante al 31 dicembre dell' anno immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

#### ART. 9 - Domande concorrenti

Qualora siano presentate più domande, è seguito l' ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

### TITOLO IV

#### Condizioni relative ai requisiti urbanistici - edilizi ed igienico - sanitari dei locali

#### ART. 10 - Superfici minime

I locali e i laboratori adibiti all' esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, oltre a conformarsi a le disposizioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici-edilizi ed alle norme legislative in materia igienico/sanitaria, devono avere i seguenti requisiti:

- PARRUCCHIERE PER UOMO: mq. 20 di superficie minima necessaria per 2 posti di lavoro;  
per ogni posto di lavoro in più mq. 6
- ESTETISTA: mq. 20 di superficie minima per un posto di lavoro;  
per ogni posto di lavoro in più mq. 10

Viene fatta eccezione per l'attività di "manicure".

Tali superfici minime devono essere calcolate al netto della superficie dei servizi igienici e dell'eventuale ripostiglio.

Quanto sopra non si applica agli esercizi autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11 Esercizio delle attività nel domicilio dell'artigiano

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, può essere autorizzato presso il domicilio dell'artigiano, purchè questi consenta i debiti controlli degli organi sanitari e di polizia nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 12 Libretto di idoneità sanitaria

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale - Servizio igiene pubblica e del territorio- in corso di validità.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio, ed essere esibiti ad ogni richiesta della autorità sanitaria.

ART. 13 - Nulla Osta Sanitario.

Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato alla presentazione del nulla osta di idoneità igienico-sanitario dei locali, delle strutture, delle attrezzature rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale - Servizio Igiene Pubblica e del Territorio nonchè al puntuale rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

ART. 14 - Requisiti di sicurezza statica dei locali

Nel caso in cui i locali nei quali si intende svolgere una delle attività disciplinate dal presente regolamento non siano ubicati al piano terreno, il richiedente deve allegare all'istanza di rilascio di autorizzazione anche una perizia giurata attestante la sicurezza statica dei locali in considerazione della particolare attività intesa intraprendere.

ART. 15 - Esposizione dell'autorizzazione, degli orari e delle tariffe

L'autorizzazione all'esercente dell'attività, le tabelle relative all'orario di apertura e chiusura dell'esercizio nonché la tariffa dei corrispettivi per ogni tipo di prestazione debbono essere esposte nei locali dell'esercizio alla vista del pubblico.

TITOLO V

ART. 16 - Domande di autorizzazione

Le domande, intese ad ottenere il rilascio della autorizzazione dell'esercizio di attività, devono essere presentate in competente bollo, indirizzate al sindaco ed indicare:

- a) le complete generalità del richiedente (cognome, nome, luogo di nascita e data, residenza e numero di codice fiscale)
- b) il tipo di attività che intende svolgere;
- c) l'ubicazione dell'esercizio;
- d) sottoscrizione del richiedente.

ART. 17 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- 1) - ~~Certificato attestante i presupposti per il possesso, da parte dell'impresa di cui é o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 8-8-85 n° 443, qualora si tratti di impresa artigiana;~~
- 2) - Certificato comprovante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, del direttore dell'azienda o

- della maggioranza dei soci;
- 3) - Consenso del proprietario del locale;
  - 4) - Dichiarazione di nulla-osta dei condomini nei casi in cui l'attività venga esercitata in locali di edifici condominiali con accesso comune;
  - 5) - Planimetria dei locali in scala 1:100;
  - 6) - Attestazione della destinazione d'uso rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con accluso riferimento all'agibilità dei locali;
  - 7) - certificato catastale, con categoria, comprovante la destinazione d'uso;

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 8-8-85 n° 443 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati, copia autentica dell'atto costitutivo della società nonché il certificato di avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.

ART. 18 - Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività

Il richiedente é ufficialmente informato, a mezzo notifica, dell'eventuale accoglimento della istanza per il rilascio dell'autorizzazione, condizionata, prima dell'inizio dell'attività, con termine di giorni trenta, alla presentazione del nulla osta di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle strutture e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività richiesta, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività.

Il richiedente, entro il suddetto termine, é altresì tenuto a presentare il libretto sanitario di tutti gli addetti all'esercizio, nonché, ove richiesto, l'attestazione dei requisiti di sicurezza statica dei locali.

Il Sindaco, su richiesta dell'interessato, può prorogare, per giustificati motivi, il termine di cui al 1° cpv. fino ad un massimo di 180 giorni.

ART.19 - Autorizzazioni località periferiche

E' possibile rilasciare autorizzazione nelle località dove non esiste il quorum necessario, ma sono sprovviste di attività



dell'art. 2.

ART. 20 - Trasferimenti di esercizi

Le richieste, intese ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di esercizio, devono essere presentate, in competente bollo, con acclusi i seguenti documenti:

- planimetria dei locali scala 1:100;
- certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle strutture, delle attrezzature;
- consenso del proprietario del locale;
- dichiarazione dei condomini nei casi previsti;
- attestazione della destinazione d'uso, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- certificato catastale, di cui all'art. 25 n. 7;
- attestazione dei requisiti di sicurezza statica dei locali, quando richiesta;
- autorizzazione in atto;

ART. 21 - Subingresso

La cessione dell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Alla richiesta di autorizzazione il subentrante dovrà allegare:

- copia autentica in bollo debitamente registrata del contratto di compravendita dell'esercizio;
- certificato attestante i presupposti per il possesso da parte ~~dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei~~ requisiti previsti dalla legge 8/8/85 n° 433 qualora si tratti di impresa artigiana;
- certificato comprovante la qualificazione professionale del richiedente, del direttore dell'Azienda o della maggioranza dei soci;
- consenso del proprietario dei locali;
- planimetria dei locali in scala 1:100;
- nulla osta di idoneità igienico sanitario dei locali, delle strutture, delle attrezzature.

La nuova autorizzazione sarà rilasciata, per lo stesso esercizio, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente regolamento e con la riduzione del 30% per quanto previsto dall'art. 10.

ART. 22 - Ampliamento della superficie dell'esercizio.

In caso di ampliamento della superficie dell'esercizio, i titolare devono presentare preventiva domanda in bollo al Sindaco.

ART. 23 - Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario della autorizzazione, gli eredi possono continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 25.7.1956, n. 860.

La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

ART. 24 - Rifiuto di autorizzazione - Ricorsi

Il rifiuto del Sindaco di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento é ammesso ricorso nei modi di legge.

Coloro che, nonostante il rifiuto del Sindaco al rilascio dell'autorizzazione, inizino o continuino ad esercitare una delle attività di cui al presente Regolamento saranno soggetti alle sanzioni di legge ed intimati a cessare, non ottemperando, verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

---

TITOLO VI

OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 25 - Obbligo inizio attività

In caso di concessione di autorizzazione, il titolare richiedente, ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi tre, dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco, su richiesta dell'interessato, può prorogare, allorchè sussistano gravi motivi, la data d'inizio dell'attività, fino ad un massimo di mesi sei.

Per la sospensione dell'attività, sempre su richiesta dell'interessato regolarmente motivata, il Sindaco può autorizzare un periodo fino a mesi dodici, e per tale periodo l'autorizzazione verrà depositata presso l'Ufficio Comunale.

Nel caso previsto all'art. 34, III comma, gli interessati devono dare immediata notizia al Sindaco, giustificando motivi dell'assenza; l'assenza non può superare i mesi 6; superato tale limite, l'interessato, ove necessitasse di un ulteriore periodo di assenza, deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco.

ART. 26 - Obbligo presentazione autorizzazione per rinnovo annuale

L'autorizzazione delle attività del presente Regolamento, deve essere esibita, presso l'Ufficio Comunale competente, per il rinnovo annuale, a cura dell'interessato, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

---

ART. 27 - Obbligo osservanza orario apertura e chiusura

Ai titolari di autorizzazioni, é fatto obbligo di osservare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, disposti dai competenti organi comunali.

Qualora i titolari degli esercizi in questione siano anche muniti di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, l'esercizio stesso, anche per quanto riguarda l'attività commerciale, deve osservare l'orario previsto per gli esercizi delle attività

regolarmente con il presente atto.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti. Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora stabilita, deve essere abbassata a metà la seracinesca degli esercizi e ove questa non esista, la porta d'ingresso deve essere chiusa, in modo da non consentire l'ingresso oltre l'orario ed inoltre deve essere applicato un cartello, in modo che sia ben visibile, con la dicitura "chiuso".

#### ART. 28 - Assunzione e movimento del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi disciplinati dal presente regolamento deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

E' fatto obbligo dal titolare dell'esercizio di segnalare e comunicare al Sindaco ogni movimento del personale dipendente.

### TITOLO VII

#### SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### ART. 29 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 7), può essere revocata con ordinanza dal Sindaco, nei seguenti casi:

- A) per decadenza dei requisiti di cui alla legge 8-8-85, bn°433.
- B) per interruzione del servizio per un periodo di mesi tre, a meno che tale interruzione sia stata autorizzata;
- C) in caso di ripetute o gravi violazioni alle disposizioni contenute nel precedente Regolamento;
- D) in caso in cui vengano meno i requisiti igienico-sanitari e di agibilità dei locali per i quali é stata rilasciata.

#### ART. 30 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decadrà per i seguenti motivi:

- a) per implicita rinuncia del titolare;

- b) per decesso del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 22;
- c) per mancato inizio di attività di cui all'art. 24;

#### ART. 31 - Sanzioni

I contravventori alle norme del presente Regolamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 106, 107, 108 e 109 del T.U.L.C.P. 3.3.34, N. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

A cura del Comune sarà istituito schedario dei contravventori di cui al presente Regolamento, allo scopo di documentare la recidività.

### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 32 - Forme associative

Nel caso di forme associative di lavoro fra più esercenti l'attività di tutti i settori, mediante chiusura dei rispettivi negozi e rimanendo inalterato il numero degli addetti, non verranno concesse ulteriori autorizzazioni per effetto della chiusura dei negozi stessi.

#### ART. 33 - Autorizzazioni stagionali.

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista.

---

Presso le strutture turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 5, può derogare a quanto disposto dal 1° cpv. ed alle norme in materia di superficie minima di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Le autorizzazioni stagionali non possono essere rilasciate a titolari di autorizzazioni annuali per l'esercizio di attività di parrucchiere ed estetista.

Per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione stagionale deve essere seguita identica procedura al rilascio dell'autorizzazione

annuale.

ART. 34 - Autorizzazioni plurime

Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino essere in possesso di più di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista, possono continuare ad esercitare tali attività a tutti gli effetti.

ART. 35 Norme finali

L'autorizzazione é personale e costituisce, per colui che l'ottiene titolo per esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata.

A tale scopo essa deve indicare con esattezza e precisazione il tipo dell'attività e l'ubicazione in cui ha sede l'esercizio.

Nel caso di assenza del titolare, per un periodo prolungato, l'attività può essere proseguita, sempreché nell'esercizio sia garantita la presenza di persona che abbia i requisiti idonei alla continuazione.

Nei casi in cui le attività previste dal presente Regolamento, siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ne dispone l'esecuzione forzata dell'inadempiente.

Analogo provvedimento sarà eseguito in caso di trasferimento abusivo di esercizio.

I titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare, in tempo utile, all'Amministrazione Comunale, il periodo in cui intendono chiudere per ferie, per far sì che questa accerti che le chiusure avvengano con criteri di gradualità.

In deroga a quanto stabilito dalla presente normativa, in caso di sfratto, il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può autorizzare il temporaneo trasferimento di un esercizio esistente in locali aventi una superficie minima inferiore a quella prevista, anche in zona satura, purché sussistano almeno 50 metri di distanza da esercizi analoghi preesistenti.

Il Sindaco, per quanto precede, non può concedere termini in deroga, anche a seguito di più deroghe successive, eccedenti i cinque anni.

All'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari

degli esercizi di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare al Sindaco il numero esatto degli addetti per ogni esercizio.

Per quanto non previsto da questo Regolamento si applicano le norme delle leggi 14.2.1963, n. 161, - 23.12.1970, n. 1142, - 22.7.1956, n. 860, - 8-8-85 n° 433, 11-10-86 n° 713, 4-1-90 n° 1, L.R.T. 4/89, delle vigenti disposizioni di legge igieniche sanitarie, nonché della legge Comunale e Provinciale e degli altri provvedimenti legislativi citati.

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge, verrà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali, e tenuto nell'ufficio Comunale a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.